



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIQPAI
DG PEMAC

**PROGRAMMA NAZIONALE
FEAMPA 2021-2027**

*Regolamento interno
del
Comitato di monitoraggio*

Marzo 2023

Articolo 1 **Composizione**

È istituito il comitato di sorveglianza per il programma nazionale FEAMPA 2021-2027, adottato con decisione di esecuzione C (2022) 8023 *final* della Commissione, del 3 novembre 2022, conformemente alle disposizioni comunitarie, in particolare agli articoli da 38 a 40 del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, e sulla base delle disposizioni del programma nazionale.

Il comitato di sorveglianza è presieduto dal direttore generale della pesca marittima e dell'acquacoltura del ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste o, in sua assenza, dal capo dell'unità esecutiva PEMAC IV ed è composto da:

Componenti con funzione deliberante

- un rappresentante del ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste — Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura;
- un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze — Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato IGRUE;
- un rappresentante del ministero della Famiglia, della nascita e delle pari opportunità;
- un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento per le politiche di coesione;
- un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento per le politiche di coesione- coordinamento interregionale (DIPCOE);
- un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento per le politiche di coesione- EUSAIR;
- un rappresentante del ministero per la Protezione civile e le Politiche del Mare;
- un rappresentante del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica;
- un rappresentante del ministero dell'Università e della ricerca;
- un rappresentante del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali;
- un rappresentante del ministero delle Imprese e del Made in Italy;
- un rappresentante del ministero degli affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;
- un rappresentante del ministero dell'Economia e delle Finanze-PNRR;
- un rappresentante della Struttura di missione PNRR istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;
- un rappresentante del Maggiore di Stato della Marina — Ufficio generale di pianificazione;
- un rappresentante dell'organismo coinvolto nella raccolta dei dati;
- un rappresentante del Dipartimento Pesca Marittima del Corpo delle Capitanerie di Porto;
- un rappresentante della Regione Abruzzo;
- un rappresentante della Regione Basilicata;
- un rappresentante della Regione Calabria;
- un rappresentante della Regione Campania;

- un rappresentante della Regione Emilia-Romagna;
- un rappresentante della Regione Friuli Venezia Giulia;
- un rappresentante della Regione Lazio;
- un rappresentante della Regione Liguria;
- un rappresentante della Regione Lombardia;
- un rappresentante della Regione Marche;
- un rappresentante della Regione Molise;
- un rappresentante della Regione Piemonte;
- un rappresentante della Regione Puglia;
- un rappresentante della Regione Sardegna;
- un rappresentante della Regione Sicilia;
- un rappresentante della Regione Toscana;
- un rappresentante della Regione Umbria;
- un rappresentante della Regione Valle d'Aosta;
- un rappresentante della Regione Veneto;
- un rappresentante della Provincia Autonoma di Bolzano;
- un rappresentante della Provincia Autonoma di Trento.

Membri con funzione consultiva

- un rappresentante della Commissione europea — Direzione generale della Pesca e degli affari marittimi;
- un rappresentante dell'autorità di audit;
- un rappresentante dell'Autorità contabile;
- un rappresentante dell'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare — ISMEA;
- un rappresentante dell'Associazione generale delle cooperative di pesca — AGCI Agrital;
- un rappresentante dell'Associazione Acquacoltori del Mediterraneo — AMA;
- un rappresentante dell'Associazione autonoma dei piccoli imprenditori della pesca — ANAPI Pesca;
- un rappresentante dell'Associazione italiana dei piscicoltori — API;
- un rappresentante dell'Agenzia della Pesca Pesca — Federazione Italiana Sport e Ambiente;
- un rappresentante della Confederazione nazionale della Coldiretti — Impresa pesca;
- un rappresentante della Confcooperative;
- un rappresentante della Federazione nazionale delle imprese di pesca — Federpesca;
- un rappresentante della Federazione delle organizzazioni italiane di produttori della pesca e dell'acquacoltura — Feder OP.IT;

- un rappresentante dei produttori italiani di Ittici — IPI;
- un rappresentante del Legacoop Agroalimentare;
- un rappresentante dell'Unione europea delle cooperative COOP dell'UE;
- un rappresentante dell'Unione nazionale delle cooperative — UNCI AGOALIMENTARE Dipartimento della Pesca;
- un rappresentante della cooperativa dell'Unione Italiana — UNICOOP Pesca;
- un rappresentante della Federazione italiana dei sindacati indipendenti nel settore della pesca — CONFSAL PESCA;
- un rappresentante della Federazione agricola alimentare e industriale italiana— FAI CISL;
- un rappresentante della Federazione dei lavoratori dell'industria agroalimentare — FLAI CGIL;
- un rappresentante dell'Unione italiana dei lavoratori agroalimentari del settore della pesca — UILA Pesca;
- un rappresentante dell'Unione generale del lavoro — UGLA agroalimentare;
- un rappresentante dell'Osservatorio nazionale della pesca;
- un rappresentante del MEDAC — Consiglio consultivo regionale per il Mediterraneo;
- un rappresentante di GREENPEACE;
- un rappresentante di Marevivo;
- un rappresentante della WWF;
- un rappresentante del Comitato Interministeriale per i Diritti Umani;
- un rappresentante della Lega italiana diritti dell'uomo —LIDU;
- un rappresentante dell'Associazione internazionale gay e lesbiche—ILGA;
- un rappresentante dell'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali;
- un rappresentante di Amnesty International;
- un rappresentante della Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap (FISH Onlus).

I rappresentanti dei partner sono delegati dalle rispettive organizzazioni mediante procedure trasparenti. Ciascun membro può essere sostituito dal supplente nominato dall'amministrazione o dall'istituzione rappresentata in caso di incapacità a partecipare ai lavori.

Altri rappresentanti delle istituzioni comunitarie, delle amministrazioni centrali e regionali, di altre istituzioni nazionali e di esperti possono partecipare alle riunioni del comitato di sorveglianza su invito del presidente e in qualità di esperti in relazione a questioni specifiche contemplate dal programma.

Il principio della parità di genere e della non discriminazione sarà perseguito nella composizione del comitato di sorveglianza.

La composizione del comitato di vigilanza può essere modificata su richiesta del comitato stesso.

Articolo 2

Funzioni

Il comitato di sorveglianza stabilisce il proprio regolamento interno, tenendo conto del “Codice Europeo di Condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europei” in vigore.

Il Comitato di sorveglianza svolge i compiti di cui all'articolo 40 del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, e quelli stabiliti nel regolamento interno, al fine di garantire l'efficace attuazione del programma nazionale FEAMPA.

A tal fine, il comitato di sorveglianza:

- esamina:
 - a) i progressi compiuti nell'attuazione del programma e nel conseguimento dei target intermedi e finali;
 - b) tutte le questioni che incidono sulla performance del programma e le misure adottate per affrontarle;
 - c) il contributo del programma ad affrontare le sfide individuate nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese connesse all'attuazione del programma;
 - d) gli elementi della valutazione ex ante elencati all'articolo 58, paragrafo 3, e il documento strategico di cui all'articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060;
 - e) i progressi compiuti nell'effettuare le valutazioni e le sintesi delle valutazioni, nonché l’eventuale seguito dato agli esiti delle stesse;
 - f) l'attuazione di azioni di comunicazione e visibilità;
 - g) i progressi compiuti nell'attuazione di operazioni di importanza strategica;
 - h) il soddisfacimento delle condizioni abilitanti e la loro applicazione durante l'intero periodo di programmazione;
 - i) i progressi compiuti nello sviluppo della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni, dei partner e dei beneficiari;
 - j) informazioni sull'attuazione del contributo del programma al programma InvestEU in conformità dell'articolo 14 o delle risorse trasferite a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) 2021/1060;
- è consultato e, se lo ritiene opportuno, esprime un parere sulle eventuali modifiche del programma proposte dall'AG;
- approva:
 - k) la metodologia e i criteri utilizzati per la selezione delle operazioni, comprese eventuali modifiche, fatto salvo l'articolo 33, paragrafo 3, lettera b), c) e d), del regolamento (UE) 2021/1060;
 - l) la relazione finale in materia di performance;
 - m) il piano di valutazione e le eventuali modifiche;
- può formulare raccomandazioni all'AG, anche in merito a misure volte a ridurre gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari;
- riceve dal comitato istituzionale e approva, conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), dell'accordo multiregionale, eventuali modifiche dei piani finanziari diverse da quelle che non comportano una riorganizzazione della struttura del piano finanziario del programma nazionale.

Articolo 3 (Condizioni abilitanti)

Il Comitato garantisce il rispetto dei diritti fondamentali e la conformità alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea nonché rispetta gli obblighi stabiliti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità in conformità del diritto dell'Unione che armonizza i requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi.

Nell'ottica della conformità alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea:

a) l'Autorità di Gestione assicura che, i principali organismi che garantiscano i diritti fondamentali dell'UE, quali il Comitato Interministeriale per i Diritti Umani, il Dipartimento per le Pari Opportunità, l'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali, siano sistematicamente invitate e coinvolte nel Comitato di sorveglianza ogni qualvolta in cui si discuta di casi di operazioni sostenute dal Programma non conforme alla Carta e/o di denunce riguardanti la Carta e/o di denunce riguardanti la Carta presentata in misura ridotta alle sanzioni e misure a norma dell'articolo 69, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 2021/1060.

b) il “punto di contatto” dedicato, istituito dall'AdG, parteciperà al Comitato di Sorveglianza ed avrà il compito di vigilare sulla conformità del Programma e della sua attuazione con le riforme della Carta, di esaminare eventuali reclami e, se del caso, di coinvolgere gli Organismi Competenti per materia, anche al fine di individuare le misure correttive efficaci da sottoporre all'Autorità di Gestione.

Nei casi di accertamento di non conformità alla Carta, eventualmente anche su mandato del Comitato di Sorveglianza, “il punto di contatto” qualificato potrà assicurare le necessarie azioni di follow-up e, al tempo stesso, verificare che vengano posta in essere azioni idonee ad evitare il verificarsi di casi analoghi in futuro;

il “punto di contatto”, con cadenza annuale, riferirà al Comitato di Sorveglianza le attività messe in campo per la verifica del miglioramento della condizione abilitante al Libro dei diritti fondamentali.

Nel quadro della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità:

a) qualora il Comitato di Sorveglianza esamini reclami/casi di non conformità, al fine di dare il proprio consenso all'efficacia di vigilanza sul mantenimento dei principi della Convenzione CRPD, sarà prevista la partecipazione al Comitato dell'Ufficio per le politiche a favore delle prestazioni con disabilità.

b) l'Autorità di Gestione, con cadenza annuale, riferirà al Comitato di Sorveglianza sul ricevimento delle indicazioni fornite nell'atto di indirizzo, nonché sui reclami e sulle segnalazioni di casi di non conformità, sulle valutazioni effettuate e sulle misure correttive.

Articolo 4 Inviti e riunioni

Il comitato di sorveglianza si riunisce, anche con modalità da remoto, almeno due volte l'anno, su invito del presidente o su richiesta della maggioranza semplice dei membri che deliberano e si considera validamente costituito se almeno la metà dei membri deliberativi è presente ai lavori.

Su iniziativa del presidente, le riunioni sono precedute da consultazioni del Tavolo Istituzionale con gli Organismi Intermedi.

Le riunioni si svolgono presso gli uffici della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura o in qualsiasi altro luogo indicato dal presidente nell'avviso di invito.

Nel predetto avviso di invito verrà eventualmente indicato il link per il collegamento se la riunione è convocata da remoto.

Articolo 5

Ordine del giorno e documentazione

L'invito a convocare, l'ordine del giorno e i relativi documenti sono inviati per posta elettronica almeno dieci giorni lavorativi prima della riunione.

L'ordine del giorno è stabilito dal presidente.

Entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento dell'ordine del giorno, i membri del comitato di vigilanza che agiscono in qualità di comitato deliberante possono presentare per posta elettronica una richiesta debitamente motivata per includere ulteriori argomenti di discussione. L'ordine del giorno definitivo e i documenti relativi ai punti da considerare possono essere pubblicati nella sezione "Pesca e acquacoltura" del sito web del MASAF.

Le richieste di iscrizione di punti supplementari tra i punti "Varie" dell'ordine del giorno devono pervenire per posta elettronica entro due giorni dalla data della riunione. Le richieste presentate direttamente durante la riunione non saranno iscritte all'ordine del giorno tra le "Varie".

In casi urgenti, il presidente può portare all'attenzione del comitato di vigilanza uno o più punti non iscritti all'ordine del giorno.

Articolo 6

Deliberazioni

Le deliberazioni del comitato di sorveglianza si considerano validamente prese sulla base dell'accordo espresso dai due terzi dei membri deliberanti presenti nel procedimento.

Al termine di ogni riunione, il presidente riferisce al comitato di sorveglianza in merito alle decisioni adottate, da trascrivere su una scheda speciale da allegare alla versione definitiva del verbale di cui all'articolo 6.

Articolo 7

Verbali

Il verbale del comitato di sorveglianza è inviato per posta elettronica ai membri entro 20 giorni lavorativi dalla data della riunione e si considera approvato se i membri presenti alla riunione non formulano osservazioni entro dieci giorni lavorativi dalla trasmissione. In caso di osservazioni, il verbale contenente le modifiche è inviato in secondo luogo e si considera approvato dopo cinque giorni lavorativi.

Un resoconto sommario è inviato per posta elettronica entro sette giorni lavorativi dalla data della riunione.

Articolo 8

Consultazioni scritte

Se necessario, il presidente può trattare questioni urgenti in consultazione con i membri del comitato di vigilanza mediante procedura scritta. I membri possono esprimere il loro parere per iscritto entro 10 giorni lavorativi dalla trasmissione dei documenti.

In casi di urgenza debitamente motivata, il termine per formulare osservazioni può essere ridotto a cinque giorni lavorativi dalla trasmissione dei documenti.

La proposta è accettata se, sulla base di un accordo tacito, non pervengono osservazioni scritte entro tale termine.

Se pervengono osservazioni, il parere positivo espresso da 2/3 dei membri deliberanti è necessario per l'approvazione.

Una volta completata la consultazione scritta, il Presidente informa i membri del comitato di sorveglianza dell'esito della consultazione.

Articolo 9

Segretariato del comitato di sorveglianza

La preparazione e la preparazione della documentazione presentata per le decisioni del comitato di sorveglianza e tutti i compiti relativi agli aspetti organizzativi sono svolti da un segretariato tecnico.

Il segretariato tecnico risponde direttamente all'AG ed è composto da personale dell'autorità di gestione assistito da assistenza tecnica.

Il segretariato tecnico del comitato di vigilanza ha il seguente indirizzo di posta elettronica al quale può essere inviata la documentazione: PEMAC.segreteria@masaf.gov.it.

Articolo 10

Compiti degli organismi intermedi ai fini del funzionamento del comitato di sorveglianza

L'AG può richiedere autonomamente agli OO.II del PN FEAMPA la documentazione necessaria per la preparazione dei documenti per le riunioni del comitato di sorveglianza, fatte salve le informazioni già in possesso dell'autorità di gestione stessa, al fine di consentire al segretariato di organizzare e diffondere tempestivamente la documentazione ai membri del comitato.

L'AG indica il termine per la presentazione dei documenti, che in ogni caso non può essere inferiore a cinque giorni lavorativi dall'invio della richiesta.

Articolo 11

Gruppi di lavoro

Il comitato di sorveglianza può istituire gruppi di lavoro settoriali e tematici per approfondire questioni specifiche.

I gruppi di lavoro svolgono i loro lavori nell'ambito del mandato specifico del comitato di vigilanza, conformemente alle norme di funzionamento stabilite dal comitato di vigilanza; i risultati dei lavori sono quindi comunicati al comitato di sorveglianza.

Articolo 12

Conflitto di interessi

Se i membri del comitato di sorveglianza hanno un conflitto di interessi in quanto potenziali esecutori o familiari di potenziali esecutori di progetti cofinanziati dal programma, essi devono astenersi da discussioni e decisioni che potrebbero dar luogo a conflitti di interesse o da quelle relative all'assegnazione delle risorse, ai criteri di selezione e, in generale, a qualsiasi questione che possa dar luogo a conflitti di interesse.

E' fatto obbligo ai membri del comitato di sorveglianza di riferire alla segreteria del comitato o al Presidente in merito a qualsiasi possibile questione di conflitto di interessi.

Laddove esista un conflitto d'interessi, il Presidente o l'autorità nazionale competente assicura che la persona in questione cessi ogni sua attività nella materia giusta art. 61 del Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

Articolo 13

Trasparenza

Il regolamento interno del comitato di sorveglianza e i dati e le informazioni condivisi con il comitato di sorveglianza sono pubblicati sul sito web di cui all'articolo 49, paragrafo 1, fatto salvo l'articolo 69, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/1060.

L'elenco dei membri del comitato di sorveglianza è pubblicato sul sito web di cui all'articolo 49, paragrafo 1, del regolamento.

Articolo 14

Modalità d'applicazione

Il presente regolamento può essere modificato con decisione del comitato di sorveglianza.

Per le materie non espressamente previste dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui al regolamento (UE) 2021/1060 del 24 giugno 2021, al regolamento (UE) 2021/1139 del 7 luglio 2021, al programma nazionale FEAMPA 2021/2027 e ad altre disposizioni comunitarie e normative pertinenti.